

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2020 il giorno 20 del mese di Ottobre alle ore 18,30 in modalità remoto sulla piattaforma Zoom espressamente convocata, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei soci per trattare e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo 2019
- 2) Relazioni attività svolte
- 3) Modifiche statutarie per adeguamento normativa Enti Terzo Settore D. Lgs. 117/2017.
- 4) Varie ed eventuali

Assume la presidenza dell'Assemblea, Il Presidente Monica Neri che chiama a fungere da segretaria la socia Pamela Stella Ferrari.

Il Presidente, dopo aver constatato che nell'assemblea in prima convocazione non è stato raggiunto il quorum in quanto erano presenti solo i soci Neri e Ferrari e che sono state espletate le formalità relative alla pubblicità dell'assemblea ordinaria considerando che sono presenti i seguenti Soci:

Monica Neri, Maria Laura Salerno, Romina Balboni, Pamela Stella Ferrari, Serena Fornasini, Maiani Elisabetta, Chiara Testi, Sara Bindi, Giulio Colli, Laura Sola con delega a Giulio Colli, Rossana Ragonese con delega a Laura Salerno, Nicola Violi con Delega a Elisabetta Maiani e Francesca Rossini con delega a Serena Fornasini dichiara valida la seduta, in seconda convocazione.

1° punto) – omissis

2° punto) – omissis

3° punto) - Il Presidente illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017)

Il presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità, approva il nuovo Statuto sociale così come modificato che si allega al presente verbale.

La denominazione dell'Associazione è: **"Kairos Associazione di promozione sociale -APS"**

La denominazione dell'Associazione sarà integrata automaticamente con la locuzione "Associazione di Promozione Sociale (in sigla APS) successivamente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, se precedente, nel Registro Regionale della Promozione Sociale.

A seguito della predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: **"Kairos Associazione di promozione sociale -APS"**.

Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con le norme statutarie presso il competente Ufficio Territoriale dell'Agenzia Entrate, chiarendo che il medesimo è esente:

- dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.82 c.5 del D.Lgs. n°117/2017;
- dall'imposta di registro ai sensi dell'art.82 c.3 del D.Lgs n°117/2017.

Il Presidente inoltre provvederà alla comunicazione alla Agenzie delle Entrate della variazione della denominazione sociale entro i termini previsti dalla normativa vigente.

4° punto) – omissis

Non essendovi altro su cui deliberare l'assemblea viene tolta alle ore 19.15 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il segretario Rosario M. Genu

18/11/2020
AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA
E
Registrato al N. 7992 serie 3
Presidente Rosario M.

**ALLEGATO AL VERBALE DI ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE KAIROS
DEL 20/10/2020 AVENTE AD OGGETTO MODIFICHE STATUTARIE PER
ADEGUAMENTO NORMATIVA D.LGS. N°117/2017**

STATUTO

* * *

Art.1 – DENOMINAZIONE / SEDE / DURATA

1.1 - Il sodalizio denominato **“Kairos Associazione di promozione sociale - APS”** ha sede legale in Granarolo dell'Emilia (Bologna) Piazza dei Gelsi n°4; ha la facoltà di istituire sezioni distaccate e sedi secondarie in Italia e all'estero, previa apposita delibera dell'Assemblea dei soci.

1.2 - L'eventuale variazione della sede all'interno dello stesso Comune non comporta variazione statutaria: viene deliberata dall'Assemblea ordinaria e deve essere tempestivamente comunicata all'Agenzia delle Entrate ed alle Pubbliche Amministrazioni che gestiscono albi e registri ai quali l'Associazione risulti iscritta.

1.3 – L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art.2 – SCOPO E FINALITA'

2.1 - L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi. L'Associazione è iscritta nel registro unico nazionale del Terzo settore.

2.2 - L'Associazione è apolitica, apartitica, aperta a tutti ed opera sostanzialmente nel campo dell'assistenza sociale, educativa con particolare interessamento verso le problematiche riguardanti i minori, le famiglie, l'affido familiare, l'adozione, la scuola e la società in generale.

In particolare l'Associazione favorisce la massima collaborazione con le altre organizzazioni del privato sociale, con particolare riferimento alle cooperative sociali operanti in questi ambiti, e le Istituzioni pubbliche, considerando il lavoro di rete essenziale per raggiungere i propri fini istituzionali, ossia:

- a) promuovere una cultura per l'affido familiare e adozione al fine di favorire la costruzione di una rete attiva;
- b) soddisfare la domanda e il bisogno di formazione, preparazione e sostegno alle famiglie candidate all'affido e all'adozione anche da inserire nel percorso Kairos.

Art.3 – ATTIVITA'

3.1 - Le attività di interesse generale svolte in via principale sono quelle di cui all'art.5 c.1 lett.a), lett.d), lett.u) e lett.x) del D.Lgs. n°117/2017: resta inteso che l'Associazione potrà, in via secondaria, svolgere anche le altre attività di interesse generale di cui al predetto articolo 5.

L'associazione si impegna, sulla base delle proprie disponibilità organizzative, a svolgere, avvalendosi in modo prevalente del volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, le seguenti attività in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi:

- a) azione di sensibilizzazione rivolta al territorio sulle problematiche relative alla genitorialità;
- b) azione di informazione, promozione, reperimento, sensibilizzazione, accompagnamento e formazione rivolta alle famiglie interessate all'affido/adozione o famiglie già affidatarie che possono essere inserite anche nel percorso Kairos;
- c) promozione dell'affido e dell'adozione familiare tramite eventi sul territorio e progetti di sensibilizzazione anche all'interno del contesto scolastico in collaborazione con altri enti, associazioni o cooperative;

- d) progettazione ed organizzazione di attività di formazione e congressi sul modello sistemico strategico e più in generale su tematiche relative all'affido, all'adozione e alla relazione di aiuto in tutte le sue forme;
- e) progettazione e ricerca di interesse sociale in ambito umanistico e scientifico svolte autonomamente o in collaborazione con altre associazioni, cooperative sociali, fondazioni, università ed enti.

Art.4 – AMMISSIONE DEI SOCI

- 4.1 - Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alle finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.
- 4.2 - L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità ed esplicitare l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.
- 4.3 - Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l'assemblea.
- 4.4 - Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione presso l'Associazione nonché nel corso del rapporto associativo sono finalizzati all'instaurazione e gestione del vincolo associativo e non possono essere comunicati o diffusi a terzi fatta espressa accettazione da parte dell'interessato e salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative.

Art.5 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

- 5.1 - Ai soci sono riconosciuti gli stessi diritti e doveri.
- 5.2 - La qualifica di socio da diritto:
- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

- b) a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- c) a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi quando maggiorenne;
- d) ad accedere alla documentazione dell'Associazione presentando richiesta ad un componente il Consiglio Direttivo.
- e) ad essere informati, con qualsiasi modalità, rispetto alle attività organizzate e alle delibere adottate;
- f) ad impugnare eventualmente le delibere adottate nei casi e alle condizioni previste dalla Legge.

5.3 - I soci sono tenuti:

- a collaborare alla realizzazione delle finalità associative compatibilmente con i propri interessi, attitudini e disponibilità di tempo, avvalendosi l'Associazione prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali;
- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a tenere un comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione animato da spirito di solidarietà e ispirato da correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate;
- al pagamento delle quote e contributi associativi.

5.4 - L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, garantendo proporzionalità e trasparenza dei relativi emolumenti. Si applica quanto previsto dall'art.36 D.Lgs. n°117/2017.

Art.6 – ESCLUSIONE DEL SOCIO

6.1 - Il rapporto associativo è a tempo indeterminato, essendo esclusa la temporaneità del vincolo associativo, ma la qualifica di socio si può perdere:

- a) per recesso;
- b) per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale nei tempi previsti;
- c) per esclusione;
- d) per decesso.

6.2 - Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente del Consiglio Direttivo.

6.3 - L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che possa recare all'Associazione gravi danni anche morali e/o materiali;
- b) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione.

6.4 - La delibera di esclusione deve contenere le motivazioni del provvedimento e deve essere comunicata all'interessato a mezza lettera semplice.

6.5 - L'esclusione diventa operante dall'adozione della delibera da parte dell'Assemblea dei soci.

6.6 - Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti dal Consiglio Direttivo comporta l'automatica decadenza del socio previo sollecito, anche collettivo, al versamento.

6.7 - Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

6.8 - La quota o contributo associativo è infatti intransmissibile e non rivalutabile.

Art.7 – GLI ORGANI SOCIALI

7.1 - Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) L'Assemblea dei soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente.

7.2 - Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

7.3 - L'organizzazione e l'amministrazione dell'Associazione sono improntate ai principi di democrazia, uguaglianza, pari opportunità, partecipazione dei soci e degli eventuali lavoratori, nonché ai principi di efficacia, di efficienza, di trasparenza, di correttezza e di economicità.

Art.8 - L'ASSEMBLEA

8.1 - L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione.

8.2 - L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare con lettera semplice/fax/e-mail/telegramma agli associati, almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

8.3 - Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

8.4 - L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo. Deve inoltre essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richieda almeno un decimo dei soci. In questi due casi, il Presidente, una volta preso atto della richiesta, deve convocare l'Assemblea.

8.5 - Hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci purché in regola con il pagamento della quota. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo

voto secondo il principio del voto singolo. Ogni socio, non consigliere, può rappresentare al massimo un altro socio che gli abbia conferito delega da depositare al Presidente.

8.6 - L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

8.7 - Spetta alla competenza dell'Assemblea ordinaria deliberare in merito a:

- a) elezione del Presidente;
- b) elezione dei componenti il Consiglio Direttivo ed eventualmente dell'organismo di controllo;
- c) proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi;
- d) approvazione del bilancio consuntivo annuale ed, eventualmente, del bilancio preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo;
- e) approvazione del rendiconto relativo agli eventuali eventi di raccolta fondi organizzati, all'eventuale percezione dei contributi del cinque per mille nonché di qualsiasi rendicontazione di progetti finanziati;
- f) approvazione della relazione sulle attività svolte o del bilancio sociale o di qualsiasi altro strumento utile alla misurazione dell'impatto sociale generato dalle attività dell'Associazione;
- g) determinazione dell'importo della quota sociale annuale di adesione;
- h) costituzione di un fondo di solidarietà per aiutare le famiglie e i minori;
- i) esclusione dei soci dell'Associazione;
- j) approvazione del programma annuale dell'Associazione;
- k) approvazione di eventuali Regolamenti;
- l) provvedimenti di diniego di ammissione di nuovi associati adottati dal Consiglio Direttivo;
- m) trasferimento della sede dell'Associazione all'interno del medesimo Comune;

n) responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;

o) oggetti diversi dai precedenti, attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

8.8 - L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega e sono espresse con voto palese.

8.9 - Spetta alla competenza dell'Assemblea straordinaria deliberare in merito a:

a) eventuali modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;

b) trasformazione, fusione, scissione o scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

8.10 - Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore.

Art.9 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

9.1 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea e composto da un minimo di tre ad un massimo cinque membri eletti dall'Assemblea dei soci.

9.2 - La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio Direttivo stesso.

9.3 - Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza dei presenti.

9.4 - Il Consiglio Direttivo cura l'esecuzione delle deliberazioni assembleari, in particolare:

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione, o bilancio sociale o altro strumento idoneo a misurare l'impatto sociale delle attività realizzate, in cui evidenzia il ricorso all'approccio sistemico-strategico in ambito educativo, familiare e in tutti i contesti dove tale modello potrà essere applicato, ivi incluse le convenzioni che l'Associazione stipulerà con cooperative sociali operanti nel settore;
- redige e presenta all'Assemblea il rendiconto economico-finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo.

9.5 - Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

9.6 - I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

9.7 - Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste almeno le seguenti funzioni:

- a) il Presidente eletto direttamente dall'Assemblea generale;
- b) il Vice Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti;
- c) il Tesoriere, eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti;
- d) il Segretario, eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

9.8 - Le funzioni di Tesoriere e di Segretario possono essere conferite ad un solo Consigliere.

Art.10 – Il PRESIDENTE

10.1 - Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e assolve alle seguenti funzioni:

- a) provvede alla convocazione dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo e li presiede;
- b) propone l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo e le presiede;
- c) propone iniziative che ritiene più opportune per perseguire gli obiettivi sociali;
- d) è il garante dell'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e, in casi eccezionali, può adottare provvedimenti chiedendo ratifica degli stessi al Consiglio Direttivo o direttamente all'Assemblea dei soci nell'adunanza immediatamente successiva.

10.2 - In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

Art.11 – IL VICE PRESIDENTE

11.1 - Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento. In tal caso, esercita gli stessi poteri del Presidente.

Art.12 – IL SEGRETARIO

12.1 - Il Consigliere al quale sono delegate le funzioni di Segretario è il garante delle procedure e redige i verbali delle decisioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Art.13 – IL TESORIERE

13.1 - Il Consigliere a cui viene affidata la delega di Tesoriere ha la responsabilità amministrativa e contabile dell'Associazione. Il Tesoriere deve garantire che i mezzi economici dell'Associazione vengano usati esclusivamente per le attività consentite dallo Statuto. Per le spese di ordinaria amministrazione agisce secondo il piano finanziario approvato dall'Assemblea dei soci, per le spese urgenti agisce previa autorizzazione del Consiglio Direttivo o del Presidente.

13.2 - Il Tesoriere ha il compito di:

- 1) elaborare la bozza del bilancio preventivo e consuntivo che il Consiglio Direttivo approva e sottopone all'approvazione dell'Assemblea generale dei soci;
- 2) assicurare la corretta tenuta delle scritture contabili di Legge e la gestione amministrativa e fiscale conforme alle prescrizioni di Legge ed al Regolamento interno dell'Associazione, nonché attua le delibere del Consiglio Direttivo in materia amministrativa;
- 3) presentare il bilancio annuale all'Assemblea Generale dei Soci per l'approvazione;
- 4) assicurare la gestione contabile dell'Associazione;
- 5) relazionare al Consiglio Direttivo eventuali inadempienze economiche da parte dei soci.

13.3 - Il mandato del Tesoriere è revocabile da parte del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea dei soci.

Art.14 – ORGANO DI CONTROLLO / REVISORE LEGALE DEI CONTI

14.1 - L'Assemblea dei soci elegge l'organo di controllo, oltre che nei casi previsti dalla Legge, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

14.2 - Salva diversa indicazione normativa, l'Organo di controllo è monocratico e l'incarico viene conferito a persona che abbia maturato competenze con specifico riferimento alle problematiche gestionali degli Enti del Terzo settore, non necessariamente iscritta nell'Albo dei revisori.

14.3 - Resta in carica per due anni ma in ogni caso fino all'approvazione del **bilancio consuntivo** relativo all'ultimo esercizio. L'incarico può essere rinnovato.

14.4 - Il componente l'Organo di controllo:

- a) partecipa, senza diritto di voto, alle assemblee del Consiglio Direttivo al fine di vigilare - anche in via preventiva e contestuale – sull'attività e sulle decisioni adottate affinché sia

garantito il rispetto della Legge e dello Statuto e partecipa, anche se non socio, alle Assemblee dell'Associazione con diritto di parola;

- b) verifica la correttezza della gestione anche con riferimento alla tenuta dei libri sociali, alla rendicontazione dei progetti, alla scelta dei contratti di collaborazione, all'espletamento degli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali previsti;
- c) verifica la coerenza delle attività programmate rispetto ai fini istituzionali del sodalizio;
- d) verifica se il bilancio consuntivo corrisponde alle risultanze delle scritture contabili;
- e) verifica che gli eventuali avanzi di gestione siano reinvestiti nelle attività istituzionali;
- f) collabora alla definizione degli strumenti utili alla misurazione dell'impatto sociale dell'attività associativa.

14.5 – In relazione all'eventuale nomina di un Revisore legale dei conti si applica quanto previsto dall'art.31 D.Lgs. n°117/2017.

Art.15 – I MEZZI FINANZIARI

15.1 - L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte

in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Art.16 – SCRITTURE CONTABILI / BILANCIO / LIBRI SOCIALI **OBBLIGATORI**

16.1 - L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

16.2 – L'Associazione redige il bilancio di esercizio formato da Stato Patrimoniale, dal Rendiconto gestionale e dalla Relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Si applicano, per quanto compatibili le disposizioni contenute negli articoli 13 e 15 del D.Lgs n°117/2017.

Il bilancio, come sopra definito, viene predisposto dal Tesoriere in accordo con il Consiglio Direttivo , viene depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

16.3 - L'Assemblea di approvazione del bilancio deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

16.4 - L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a riserva o a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

16.5 - Il rendiconto o bilancio sarà trasmesso ai soci e donatori o pubblicato sul sito internet dell'Associazione unitamente al rendiconto delle eventuali risorse derivanti dal

cinque per mille, delle eventuali attività di raccolta fondi e di ogni progetto da rendicontare, salva diversa disposizione di Legge.

Art.17 – DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO ED AVANZI DI GESTIONE

17.1 – Il Patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge.

Art.18 – SCIoglimento

18.1 - Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in Assemblea straordinaria. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa: la devoluzione del patrimonio sarà effettuata ai sensi dell'art.9 del D:Lgs. n°117/2017.

Art.19 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

19.1 - Tutte le controversie, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale che dovessero insorgere tra soci, oppure tra soci e Associazione, ivi espressamente comprese anche quelle aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari, e le controversie promosse dai soci e dagli organi dell'Associazione ovvero nei loro confronti saranno rimesse al giudizio di tre arbitri di cui due rispettivamente nominati dalle parti che hanno attivato il compromesso ed il terzo dai due arbitri. In caso di mancato accordo il terzo arbitro viene nominato dal Presidente del Tribunale di Bologna.

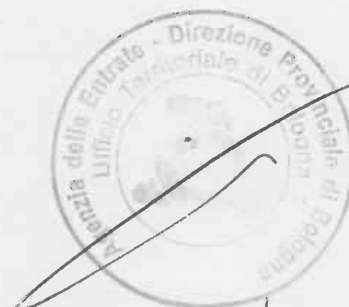
19.2 - Il lodo si intende irrituale.

Art.20 – RINVIO

20.1 - Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile, al D.Lgs. n°117/2017 e ad altre norme di Legge vigenti in materia.

Il Presidente
Renzo M.

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA
P. 10
Registrato al N. 7992 serie 3



18/11/2020

